

Comune di Fiume Veneto
Provincia di Pordenone



Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Approvato con delibera del Consiglio
Comunale n. 21 del 22 maggio 2014 e
modificato con delibera del Consiglio
Comunale n. 39 del 7 agosto 2014
modificato con delibera del Consiglio
Comunale n. 40 del 31.07.2015
modificato con delibera del Consiglio
Comunale n. 26 del 27.06.2016

INDICE

	TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 -	<i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>pag. 4</i>
Art. 2 -	<i>Presupposto</i>	<i>pag. 4</i>
Art. 3 -	<i>Componenti del tributo</i>	<i>pag. 4</i>
	TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA	
Art. 4 -	<i>Oggetto del titolo</i>	<i>pag. 5</i>
Art. 5 -	<i>Definizione di fabbricato</i>	<i>pag. 5</i>
Art. 6 -	<i>Fabbricati inagibili o inabitabili</i>	<i>pag. 5</i>
Art. 7 -	<i>Definizione di area fabbricabile</i>	<i>pag. 6</i>
Art. 8 -	<i>Base imponibile delle aree fabbricabili</i>	<i>pag. 7</i>
Art. 9 -	<i>Fattispecie equiparate all’abitazione principale</i>	<i>pag. 7</i>
Art. 10 -	<i>Esenzioni e altre forme di agevolazione</i>	<i>pag. 8</i>
Art. 11	<i>Aliquote d’imposta</i>	<i>pag. 8</i>
Art. 12 -	<i>Versamenti IMU</i>	<i>pag. 8</i>
	TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI	
Art. 13 -	<i>Presupposto</i>	<i>pag. 9</i>
Art. 14 -	<i>Definizione di rifiuto e assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani</i>	<i>pag. 9</i>
Art. 15 -	<i>Soggetti passivi</i>	<i>pag. 9</i>
Art. 16 -	<i>Locali e aree scoperte soggetti al tributo</i>	<i>pag. 10</i>
Art. 17 -	<i>Locali e aree scoperte non soggetti al tributo</i>	<i>pag. 10</i>
Art. 18 -	<i>Determinazione della superficie tassabile</i>	<i>pag. 11</i>
Art. 19 -	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati agli urbani – riduzione della superficie</i>	<i>pag. 12</i>
Art. 20 -	<i>Rifiuti speciali assimilati avviati al recupero in modo autonomo</i>	<i>pag. 13</i>
Art. 21 -	<i>Determinazione della misura del tributo</i>	<i>pag. 13</i>
Art. 22 -	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>	<i>pag. 14</i>
Art. 23 -	<i>Copertura dei costi del servizio rifiuti</i>	<i>pag. 14</i>
Art. 24 -	<i>Piano finanziario</i>	<i>pag. 14</i>
Art. 25 -	<i>Determinazione della misura del tributo</i>	<i>pag. 15</i>
Art. 26 -	<i>Determinazione del tributo: misura del tributo per le utenze domestiche</i>	<i>pag. 15</i>
Art. 27 -	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	<i>pag. 16</i>
Art. 28 -	<i>Determinazione del tributo: misura del tributo per le utenze non domestiche</i>	<i>pag. 17</i>
Art. 29 -	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	<i>pag. 17</i>
Art. 30 -	<i>Obbligazione tributaria</i>	<i>pag. 18</i>
Art. 31 -	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>	<i>pag. 19</i>
Art. 32 -	<i>Zone non servite</i>	<i>pag. 19</i>
Art. 33 -	<i>Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche</i>	<i>pag. 19</i>
Art. 34 -	<i>Compostaggio domestico</i>	<i>pag. 20</i>

Art. 35 -	<i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	<i>pag. 20</i>
Art. 36 -	<i>Altre agevolazioni</i>	<i>pag. 20</i>
Art. 37 -	<i>Contributo per l'acquisto di pannolini lavabili</i>	<i>pag. 21</i>
Art. 38	<i>Cumulo di riduzioni</i>	<i>pag. 21</i>
Art. 39 -	<i>Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni</i>	<i>pag. 22</i>
Art. 40 -	<i>Tributo giornaliero</i>	<i>pag. 22</i>
Art. 41 -	<i>Tributo provinciale</i>	<i>pag. 22</i>
Art. 42	<i>Riscossione</i>	<i>pag. 23</i>
	TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI	
Art. 43 -	<i>Presupposto e finalità</i>	<i>pag. 24</i>
Art. 44 -	<i>Soggetti passivi</i>	<i>pag. 24</i>
Art. 45 -	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	<i>pag. 24</i>
Art. 46 -	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	<i>pag. 25</i>
Art. 47 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	<i>pag. 25</i>
Art. 48 -	<i>Aliquote del tributo</i>	<i>pag. 25</i>
Art. 49 -	<i>Detrazioni riduzioni ed esenzioni</i>	<i>pag. 26</i>
Art. 50 -	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	<i>pag. 26</i>
Art. 51 -	<i>Versamento del tributo</i>	<i>pag. 26</i>
Art. 52 -	<i>Importi minimi</i>	<i>pag. 26</i>
	TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 53 -	<i>Dichiarazione</i>	<i>pag. 27</i>
Art. 54	<i>Dichiarazione IMU</i>	<i>pag. 27</i>
Art. 55 -	<i>Dichiarazione TARI</i>	<i>pag. 27</i>
Art. 56 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	<i>pag. 29</i>
Art. 57 -	<i>Funzionario responsabile</i>	<i>pag. 30</i>
Art. 58 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	<i>pag. 30</i>
Art. 59 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	<i>pag. 31</i>
Art. 60 -	<i>Accertamento con adesione</i>	<i>pag. 31</i>
Art. 61 -	<i>Riscossione coattiva</i>	<i>pag. 32</i>
Art. 62 -	<i>Importi minimi</i>	<i>pag. 32</i>
Art. 63 -	<i>Rateizzazioni su avvisi di accertamento</i>	<i>pag. 32</i>
Art. 64 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	<i>pag. 32</i>
Art. 65 -	<i>Norma di rinvio</i>	<i>pag. 32</i>
Art. 66 -	<i>Entrata in vigore e norme finali</i>	<i>pag. 32</i>

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) nel Comune di Fiume Veneto, istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2

PRESUPPOSTO

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

ART. 3

COMPONENTI DEL TRIBUTO

1. Il tributo si articola in due componenti:
 - a. *la componente patrimoniale*, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214;
 - b. *la componente servizi*, articolata a sua volta:
 - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1, commi 669-679, della L. 27/12/2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati dal presente regolamento;
 - nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, commi 641-666, della Legge 27/12/2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

TITOLO II – DISCIPLINA DELL’IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)

ART. 4 OGGETTO DEL TRIBUTO

1. Il presente titolo disciplina l'applicazione nel Comune di Fiume Veneto dell'Imposta Municipale Propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

ART. 5 DEFINIZIONE DI FABBRICATO

1. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nonché gli immobili abusivi e non condonati e quelli privi del certificato di agibilità/abitabilità.
2. In caso di nuova costruzione l'immobile acquisisce lo status di fabbricato dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, da quella della sua utilizzazione (anche con riferimento alla data di residenza e/o di allacciamento delle utenze domestiche) o di iscrizione al catasto dei fabbricati e l'imposta dovrà essere liquidata sulla base della rendita catastale anche successivamente attribuita o rettificata.
3. Se vi sono variazioni nello stato o consistenza di unità immobiliari preesistenti già censite, avvenute a seguito di trasformazioni edilizie, la nuova rendita decorre dalla data di fine lavori di ristrutturazione o ricostruzione.

ART. 6 FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, e di fatto non utilizzati.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.
3. In particolare sono inabitabili o inagibili le unità immobiliari che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - strutture verticali (muri perimetrali o di confine) lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;
 - edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino;
 - edifici dichiarati inagibili con certificato comunale in base a perizia tecnica di parte;
 - edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza (di natura igienico – sanitaria e/o riferite agli impianti tecnologici) non siano compatibili all'uso per i quali erano stati destinati.

4. Nel caso in cui l'inagibilità o inabitabilità sia dichiarata dal contribuente con propria dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, il Comune si riserva la facoltà di verificarne la veridicità mediante il proprio ufficio tecnico comunale il quale potrà richiedere la perizia tecnica strutturale di parte oppure la verifica dei requisiti igienico-sanitari all'Azienda Sanitaria Locale.
5. Qualora in seguito alla dichiarazione di inagibilità o inabitabilità, l'immobile venga censito nella categoria catastale F/2, ovvero unità collabente, la base imponibile dovrà essere determinata in funzione del valore venale dell'area su cui insiste, se considerata fabbricabile ai sensi del successivo articolo del presente regolamento.

ART. 7

DEFINIZIONE DI AREA FABBRICABILE

1. Per area fabbricabile si intende:
 - l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali a partire dalla data della loro adozione ovvero in base alle effettive possibilità di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità;
 - l'area in cui sono in corso lavori di costruzione, di demolizione, di recupero, restauro e risanamento conservativo dalla data di inizio lavori fino alla data di ultimazione degli stessi o, se antecedente, a quella in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
2. In caso di fabbricati parzialmente costruiti, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.
3. In caso di variazione degli strumenti urbanistici, l'immobile acquisisce o perde la caratteristica di "area edificabile" dalla data di adozione da parte dell'Ente della variante al piano regolatore, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
4. Non si considerano edificabili, anche se distintamente iscritte in catasto, le aree che, per espressa dichiarazione del soggetto passivo esposta nella dichiarazione iniziale o di variazione, sono adibite a servizio od ornamento del fabbricato principale, purché:
 - intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che ne sterilizzi stabilmente e concretamente il diritto di edificare;
 - vi sia la coincidenza nella titolarità del bene principale e della cosa accessoria;
 - la destinazione pertinenziale sia durevole nel tempo e risulti da elementi precisi ed univoci, palesemente riscontrabili.
5. Non si considerano, altresì, edificabili:
 - le aree espressamente assoggettate a vincoli permanenti di inedificabilità;
 - le porzioni di aree di fatto inutilizzabili in quanto occupate da strada.

ART. 8
BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è costituita dal valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art.5, comma 5 del D.Lgs. 504/1992.
2. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili. Allo scopo, può costituire una conferenza di servizio con funzioni consultive. I valori come sopra determinati valgono anche per l'anno successivo, qualora non si deliberi diversamente entro il termine per il versamento dell'acconto.
3. I valori deliberati ai sensi del comma 2 vengono ridotti del 50% nel caso di:
 - aree divenute edificabili a seguito di adozione dello strumento urbanistico da parte del Comune non ancora approvato dalla Regione, nel caso in cui tale approvazione sia prevista;
 - aree la cui conformazione non consente un utilizzo autonomo a scopo edificatorio intendendo con ciò i lotti che, per loro dimensione e forma, non sono utilizzabili; tale ipotesi non ricorre nel caso in cui essi confinino con altra area o terreno di proprietà dei medesimi soggetti e che tale circostanza comporti una modifica della capacità edificatoria; i lotti contigui di proprietà dei medesimi soggetti vengono sempre considerati come lotto unico.
4. Se non diversamente determinato con delibera di cui al comma 2, nel caso di terreni agricoli su cui sono in corso lavori di costruzione, demolizione, recupero, restauro e risanamento conservativo da qualificarsi pertanto come aree edificabili, l'imposta dovrà essere versata in misura non inferiore a quella derivante dall'applicazione dei valori venali predeterminati dal Comune con riferimento:
 - alle aree a destinazione residenziale da convenzionare (B2 del PRGC) qualora i lavori interessino fabbricati destinati ad uso abitativo;
 - alle aree ricadenti in ambiti artigianali/industriali da convenzionare (D2 del PRGC) qualora i lavori abbiano ad oggetto fabbricati strumentali alle attività agricole
5. I valori determinati ai sensi del comma 2 non sono vincolanti né per il contribuente, né per il Comune il quale può procedere ad accertamento qualora sia in possesso di elementi atti a dimostrare un maggior valore venale in comune commercio rispetto a quanto deliberato.
6. Qualora il contribuente abbia versato l'imposta in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del presente articolo, non gli compete alcun rimborso relativo all'eccedenza d'imposta versata.

ART. 9
FATTISPECIE EQUIPARATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata.

ART. 10
ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

1. Per gli esercizi commerciali ed artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre 6 mesi, è prevista l'esenzione dall'imposta limitatamente all'immobile adibito ad uso commerciale - artigianale ed al periodo di durata dei lavori; tale agevolazione è concessa su richiesta del contribuente interessato. L'agevolazione si applica solo se vi è identità fra soggetto d'imposta e titolare dell'esercizio commerciale e/o artigianale. L'esenzione si applica solo con riferimento alla quota spettante al Comune.

ART. 11
ALIQUOTE D'IMPOSTA

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono determinate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine di approvazione del bilancio di previsione con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il termine suddetto, le aliquote e detrazioni si intendono prorogate di anno in anno.

ART. 12
VERSAMENTI IMU

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00.
2. L'imposta è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo.

TITOLO III – DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

ART. 13 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 16.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'articolo 23 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività agricole e connesse, commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 14

DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti è stabilita dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nella deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 28/11/2013 avente ad oggetto "Deliberazione in tema di assimilazione dei rifiuti speciale, nel quadro della gestione separata dei rifiuti urbani".

ART. 15

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 16, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.

1 bis. Per possessore si intende (definizione civilistica): "colui che esercita un potere di fatto sull'immobile che si manifesta in un'attività corrispondente a quella esercitata dai titolari di diritti reali", ovvero proprietario, usufruttuario, titolare del diritto di abitazione, uso, superficie.

1 ter. Per detentore si intende: "colui che, in base ad una situazione di fatto, ha la disponibilità del bene", ovvero locatario, comodatario, utilizzatori senza titolo.

2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A

questi ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

4. Nell'ipotesi di locazioni a cittadini che prestano servizio presso la base USAF, in deroga al suseposto comma 2, è possibile intestare il tributo al proprietario dell'immobile, su precisa richiesta di quest'ultimo, anche per locazioni di durata superiore ai 6 mesi.
5. Nell'ipotesi di immobili di proprietà di persone giuridiche, utilizzate da dipendenti delle stesse, è possibile intestare il tributo al proprietario dell'immobile, su precisa richiesta di quest'ultimo, anche per locazioni di durata superiore ai 6 mesi.
6. **Per le organizzazioni/associazioni prive di personalità giuridica, il tributo è dovuto da chi le presiede o le rappresenta, in solido con i soci.**

ART. 16

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, **anche se non conformi alle disposizioni urbanistico – edilizie, chiusi su almeno tre lati** qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti **interamente o prevalentemente** nel territorio del Comune. **Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.**
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.
3. **Si considerano soggetti tutti i locali dotati anche solo di un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas), predisposta all'uso anche se di fatto non utilizzata. I locali costituenti pertinenze di utenze domestiche (cantine, garage, depositi attrezzi, ecc.) sono soggetti a tassazione anche se privi di utenze attive, se comunque utilizzabili. Per i locali ed aree ad uso non domestico, costituisce presunzione di utilizzo e quindi di suscettibilità di produrre rifiuti, la presenza di impianti, arredi o attrezzature o, comunque, ogniqualvolta risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di un'attività nei locali ed aree medesimi.**
4. **Per i distributori di carburante sono soggette al tributo i locali adibiti a magazzini e uffici, nonché l'area della proiezione in piano della pensilina ovvero, in mancanza, la superficie convenzionale calcolata sulla base di venti metri quadrati per colonnina di erogazione;**
5. **Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata; qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.**

ART. 17

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- unità immobiliari prive di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica);
- **in quelle situazioni in cui sia tecnicamente e oggettivamente impossibile procedere alla chiusura di tutte le utenze di rete (es. utenze che servono più immobili) sarà sufficiente che il possessore/detentore presenti un'autocertificazione che attesti le motivazioni della impossibilità di chiusura delle utenze, purché i locali siano privi qualsiasi arredo;**
- unità immobiliari in oggettive condizioni di inutilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati e sgomberi da cose, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori, e purché i lavori relativi abbiano avuto una durata superiore a 30 giorni. Tale esenzione può essere garantita solo nel caso in cui non vi sia alcun residente o occupante di fatto.
- **soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza non superiore a m. 1.50 nel quale non sia possibile la permanenza;**

Utenze non domestiche

- locali dove si producono in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 19 comma 2 del presente Regolamento;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
- zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
- aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- **le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;**
- **edifici ed aree adibite al culto nonché i locali strettamente connessi allo svolgimento delle funzioni religiose, con l'esclusione delle abitazioni, eventualmente annesse, dei ministri del culto o di altre persone.;**

- destinate a sale di esposizione museale.

b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a **locali di civile abitazione** quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati **chiusi su almeno tre lati**;

c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

d) aree scoperte, ad eccezione di quelle operative, pertinenziali o accessorie di locali tassabili in cui si svolgono attività economiche, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui **al precedente** comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.
3. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

ART. 18

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data dalla superficie calpestabile per tutti gli immobili soggetti al prelievo. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TIA1, di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 05/02/1997, n. 22.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dalla compiuta attivazione delle procedure volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n. 138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante forma idonea nel rispetto dei principi di cui all'art. 6 della L. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei locali di cui al precedente comma 1, è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la

superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

5. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo art. 19. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

ART. 19

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI AGLI URBANI - RIDUZIONI DELLA SUPERFICIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. **Non sono, pertanto, soggette a tariffa:**

a) le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali o comunque non assimilati a quelli urbani;

b) le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono, invece, assoggettate a tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;

c) le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge.

2. Non si tiene conto altresì delle **porzioni** di superfici dei magazzini di materie prime e di merci **funzionalmente ed esclusivamente collegati** all'esercizio di dette attività produttive, alle quali si estende il divieto di assimilazione. **Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttive svolta nelle aree di cui al precedente comma i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tassazione quelli destinati al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.**

3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali non assimilati, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici ed odontotecnici	65%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	75%
Officine per riparazioni auto moto e macchine agricole, elettrauto,	55%

autocarrozzerie	
Caseifici e cantine vinicole	30%
Falegnamerie e verniciatori, pittori edili in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie, depositi materiali edili, officine di carpenterie metalliche	55%
Laboratori fotografici ed eliografie, tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie, allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche	75%
Centri commerciali e simili	10%

Per eventuali attività non sopra riportate, sempre che ci sia la produzione di rifiuti speciali non assimilabili o tossici e nocivi, si fa riferimento a criteri di analogia, o a criteri di valutazione oggettivi che tengano conto del rapporto tra rifiuti speciali e assimilabili prodotti nella specifica fattispecie.

- La **detassazione** di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano a dichiarare la categoria di attività svolta produttiva di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione di cui al successivo art. 55. **In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui ai commi precedenti non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione, con eventuale efficacia retroattiva solo se opportunamente documentata.** Il contribuente dovrà fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
- E' facoltà del Comune richiedere annualmente la produzione di tale documentazione per verificare la permanenza dei requisiti dichiarati.**

ART. 20

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AVVIATI AL RECUPERO IN MODO AUTONOMO

- Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo nella quota variabile, non calcolabile sulla parte relativa agli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile.
- La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 30% della quota variabile del tributo.
- Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente, ai sensi del DPR 445/2000. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

4. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

ART. 21

DETERMINAZIONE DELLA MISURA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 25 del presente regolamento.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario di cui al successivo art. 24. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART. 22
ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

ART. 23
COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati **avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale.**
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dal regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 158/1999.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. A decorrere dall'anno 2016 nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, **che viene determinato pari alla somma attribuita al Comune ai sensi del precedente art. 22**, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
8. L'eventuale eccedenza del gettito consuntivo del tributo rispetto a quello preventivo è riportata nel piano finanziario degli esercizi successivi, mentre l'eventuale differenza negativa tra il gettito consuntivo e quello preventivo del tributo è portata ad incremento del piano finanziario degli esercizi successivi solamente se dovuta alla riduzione delle superfici imponibili, ovvero per le quote di esclusione per gli assimilati avviati al recupero direttamente dal produttore ovvero ad eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio.

ART. 24
PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione della misura del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette al Comune, a norma delle disposizioni vigenti, entro 2 mesi prima della scadenza prevista per il bilancio. Il piano finanziario è approvato dal **Consiglio comunale o altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, entro la data, prevista dalle norme statali, di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.**
2. Il piano finanziario comprende:

- a. il programma degli investimenti necessari;
 - b. il piano finanziario degli investimenti;
 - c. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - d. le risorse finanziarie necessarie.
3. Al piano finanziario deve essere allegata una relazione nella quale sono indicati:
- a. il modello gestionale ed organizzativo;
 - b. i livelli di qualità del servizio;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. l'indicazione degli scostamenti che si sono eventualmente verificati rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - e. ulteriori eventuali altri elementi richiesti dall'autorità competente all'approvazione.
4. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della misura del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'Ente che per natura rientrano tra i costi da considerare **secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99**.

ART. 25

MISURA ED ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.
2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158:
 - a. la determinazione della misura del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
 - b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:
 - a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;
 - b. i coefficienti *Ka*, *Kb*, *Kc* e *Kd* previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.
5. Per il calcolo delle tariffe viene utilizzato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n. 158/1999.

ART. 26

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO: MISURA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e una quota variabile, così come specificato dal precedente art. 25.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base del metodo normalizzato relativo al numero degli occupanti, ed alla superficie dei locali occupati, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al DPR 158/99.
3. In particolare, all'interno della quota fissa vengono riversati i costi fissi della tariffa, ossia, ad esempio, i costi dello spazzamento strade, i costi di gestione dell'ecopiazzola, amministrativi, etc.
4. La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza e viene determinata sulla base del metodo normalizzato relativo al numero degli occupanti, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al DPR 158/99. Nella quota variabile vengono riversati i costi variabili della tariffa, ossia, ad esempio, i costi di smaltimento delle varie frazioni, ad esclusione di quelli del rifiuto secco non riciclabile, nonché i costi di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica per gli utenti che effettuano lo smaltimento tramite il bidone stradale, in possesso dell'apposita chiavetta. Secondo il principio comunitario "Chi inquina paga", i costi variabili riferiti alla raccolta, trasporto e smaltimento della frazione secco non riciclabile vengono attribuiti secondo il metodo "a svuotamento" del bidone posseduto da ogni utente.

ART. 27
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI
DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, il tributo per le utenze domestiche è commisurato, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti il nucleo familiare.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni annui. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 55, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a) **degenze o ricoveri presso case di cura, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore ai 6 mesi;**
 - b) minori in affidamento presso altre famiglie;
 - c) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - d) utenti per cui è in corso la pratica di cancellazione anagrafica. Per avvalersi di questa agevolazione, la richiesta di variazione del numero dei componenti il nucleo deve essere

presentata dall'intestatario del tributo, il quale dovrà fornire copia del modulo "Dichiarazione di abbandono di abitazione" fornito dall'Ufficio anagrafe, debitamente compilato.

4. Tutte le succitate situazioni di fatto devono essere dimostrate da parte dell'intestatario del tributo, tramite idonea documentazione (ad esempio: dichiarazioni della struttura ospitante, decreti di affidamento del Tribunale dei minori, contratti di lavoro, attestati di frequenza scolastica, etc.)
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale **o all'estero (iscritti AIRE)** e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 55. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a **2**. A tali utenze viene attribuita l'agevolazione di cui al successivo art. 33.
6. Per le abitazioni di proprietà di persone giuridiche, occupate e/o a disposizione di persone fisiche, il numero degli occupanti si presume pari a 3, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 55 dei soggetti fisici che occupano l'immobile e la possibilità per il contribuente di fornire idonea prova contraria. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.
7. **Per le abitazioni tenute a disposizione per esigenze proprie da parte dei soggetti (per es. in attesa di vendita) il numero degli occupanti l'abitazione viene stabilito pari ad 1. Per questa casistica gli immobili non devono essere occupati a nessun titolo né devono essere cedute in affitto od in comodato per tutto l'anno di riferimento, come da dichiarazione da presentare ai sensi dell'art. 55.**
8. **Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.**
9. **Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio**

ART. 28

DETERMINAZIONE DEL TRIBUTO: MISURA DEL TRIBUTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e una quota variabile, così come specificato dal precedente art. 25.
2. La quota fissa si calcola prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base del metodo normalizzato relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa all'attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al DPR 158/99.
3. In particolare, all'interno nella quota fissa vengono riversati i costi fissi della tariffa, ossia, ad esempio, i costi dello spazzamento strade, amministrativi, etc.

4. La quota variabile è rapportata alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza e viene determinata sulla base del metodo normalizzato relativo alla singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al DPR 158/99. Nella quota variabile vengono riversati i costi variabili della tariffa, ossia, ad esempio, i costi di smaltimento delle varie frazioni, ad esclusione di quelli riferiti alla raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto secco non riciclabile, delle altre frazioni riciclabili, nonché i costi di raccolta, trasporto e smaltimento della frazione organica; quest'ultima smaltibile esclusivamente tramite gli appositi contenitori da 240l, e calcolata o sulla superficie dell'attività ove viene prodotta o sul numero di svuotamenti del predetto contenitore. Secondo il principio comunitario "Chi inquina paga", i costi variabili riferiti alla raccolta, trasporto e smaltimento della frazione secco non riciclabile vengono attribuiti secondo il metodo "a svuotamento" del bidone posseduto da ogni utenza.

ART. 29

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.
2. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La separazione fisica e spaziale dei locali e delle aree scoperte comporta la commisurazione e, quindi, la tassazione separata di questi, con conseguente applicazione della tariffa corrispondente alla classificazione basata sull'uso specifico cui i locali e le aree sono adibiti, anche se occupati o detenuti dallo stesso soggetto per l'esercizio dell'attività da esso esercitata.
4. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per questa ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
5. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART. 30
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo, oppure con le modalità di cui all'art. 55 c. 6, nonché restituisca i bidoni intestati.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 56.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto dall'art. 53 o dall'art 55 c. 6. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 42.

ART. 31
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 10% **della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio.**

ART. 32
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 200 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta porta a porta.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 200 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 55 e viene meno a decorrere dal giorno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 33

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, la tariffa del tributo è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, **per periodi complessivi superiori a sei mesi**: riduzione del 40% sull'intera tariffa ad esclusione della parte relativa agli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile; *in tale casistica rientrano anche gli immobili posseduti in attesa di vendita, purché non locati o dati in comodato per l'intero anno d'imposta*;
 - b. abitazioni tenute a disposizione da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 40% sull'intera tariffa ad esclusione della parte relativa agli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile.
2. Le riduzioni tariffarie di cui alle lettere a., b. e c. competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal giorno della richiesta o da altra data emergente da registrazioni o fatti oggettivi in possesso del Comune. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
3. **A decorrere dal 01/01/2015, ai sensi dell'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 28/03/2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23/05/2014, n. 80, per una ed una sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso, l'imposta dovuta per ciascun anno è ridotta di due terzi.**

ART. 34

COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico e secondo quanto previsto dalla normativa ambientale tramite composter, buca etc... è prevista la riduzione della quota variabile riferita al rifiuto umido, con effetto dal giorno della presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico. Detta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Per il primo anno di entrata in vigore del tributo mantengono validità le istanze presentate ai fini Tia e/o Tares. In sede di prima istanza, le agevolazioni indicate ai precedenti commi, qualora non vengano recepite nella bolletta dell'anno di riferimento, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

2. La riduzione della quota variabile riferita al rifiuto umido, compete alle utenze domestiche che sottoscrivono l'impegno al compostaggio domestico presso la propria abitazione, rimanendo esclusa ogni possibilità di trasporto del rifiuto presso altra utenza.

ART. 35
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA
DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art. 1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche della parte variabile della tariffa.

ART. 36
ALTRE AGEVOLAZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n.147 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:
 - a. riduzione del 30% sulla tariffa dello svuotamento del bidone del secco non riciclabile, in favore dei nuclei familiari che hanno al loro interno bambini di età inferiore ai 3 anni, **anche in caso di conferimento diretto presso l'ecopiazzola;**
 - b. riduzione del 30% sulla tariffa dello svuotamento del bidone del secco non riciclabile, in favore dei nuclei familiari che hanno al loro interno soggetti incontinenti, **anche in caso di conferimento diretto presso l'ecopiazzola;** Questa situazione è da documentare tramite presentazione di certificato medico attestante la necessità di ausili specifici, oppure di bolla di consegna materiale da parte dell'Azienda Sanitaria.
 - c. agli agriturismo viene applicata una riduzione sulla tariffa pari al 60%.
 - d. le Associazioni sportive e/o ricreative sono esentate dal tributo. Ad esse vengono addebitati esclusivamente i costi degli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile e del bidone dell'umido intestati.
 - e. **RIDUZIONE DEL 30% sull'intera tariffa ad esclusione della parte relativa agli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile, per 3 anni dalla presentazione della domanda, per giovani coppie, unite da vincolo matrimoniale ovvero unione civile disciplinata dalla legge, entrambi di età pari od inferiore ai 35 anni che sono in affitto o che acquistano casa nel comune di Fiume Veneto. (previa presentazione della contratto di rogito o di affitto),), che abbiano un reddito dichiarato ai fini ISEE pari od inferiore ad €. 30.000,00;**
 - f. **RIDUZIONE DEL 30% sull'intera tariffa ad esclusione della parte relativa agli svuotamenti del bidone del secco non riciclabile per abitazioni dove sono residenti persone con disabilità, come riconosciuto secondo la legge 104/92. (previa presentazione della relativa certificazione medica);**
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 27/12/2013, n. 147 sono esenti dal tributo le seguenti fattispecie:
 - a. gli edifici adibiti a scuole dell'infanzia non statali sono esentati dal pagamento della Tariffa;

- b) sono esentati dalla tariffa i locali ad uso abitazione occupati da nuclei familiari in condizioni di accertata indigenza, ovvero quando il nucleo è assistito in modo permanente dal Comune. Tale esenzione è concessa su domanda dell'interessato, da presentare al Servizio Sociale, a condizione che questo dimostri di averne diritto; l'assistenza prestata dal Comune deve essere comprovata con attestazione del Responsabile dell'Area competente. **Tale esenzione decorre dall'anno in cui viene adottato l'atto deliberativo e avrà validità fino a revoca disposta per il venir meno delle condizioni di indigenza, da valutarsi comunque annualmente con apposita relazione del Servizio Sociale.**
3. Le riduzioni e le esenzioni di cui al precedente comma 1 lett. a), b), e), f) devono essere richieste dal contribuente e decorrono dal giorno della richiesta o da altra data desumibile dalle banche dati in possesso degli uffici comunali. L'esenzione di cui al comma 2 lett. a) è valida per l'anno in cui è richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le stesse cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.
4. Le riduzioni e le esenzioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

ART. 37

CONTRIBUTO PER L'ACQUISTO DI PANNOLINI LAVABILI

1. I nuclei familiari in cui vi siano uno o più bambini di età compresa tra 0 e 3 anni che dimostrino di aver acquistato un kit completo di pannolini riutilizzabili esibendo lo scontrino/fattura in originale, potranno beneficiare del contributo corrispondente al 50% della spesa sostenuta per l'acquisto del kit medesimo o di singoli componenti dello stesso. L'ammontare del contributo non potrà comunque superare i limiti sotto riportati:
- per i bambini di età compresa tra 0 e 1 anno, il contributo non potrà avere importo superiore ad €120,00 una tantum;
 - per i bambini in età compresa tra 1 e 2 anni, il contributo non potrà avere un importo superiore ad €70,00 una tantum;
 - per i bambini in età compresa tra 2 e 3 anni, il contributo non potrà avere un importo superiore ad €35,00 una tantum.
2. Il contributo viene concesso all'utente intestatario della posizione contributiva relativa alla Tares del nucleo familiare in cui è registrato il bambino. L'erogazione del contributo è subordinata alla presentazione di apposita richiesta presso l'Ufficio ambiente, utilizzando il modello fornito dal Comune, corredata dallo scontrino/ricevuta. Il contributo viene quantificato sull'età anagrafica del bambino nel momento dell'emissione dello scontrino/fattura di acquisto del kit.
3. Il contributo di cui al presente articolo è cumulabile con la riduzione prevista dall'art. 36 comma 1 lett. a.

ART. 38

DIVIETO DI CUMULO DI RIDUZIONI

1. E' fatto divieto di cumulo delle riduzioni e/o agevolazioni esclusivamente previste dagli articoli 33 e 36 del presente regolamento, **ad eccezione delle agevolazioni previste all'art. 36 comma 1 lettere e) ed f) che sono sempre cumulabili con le altre riduzioni.**

ART. 39
FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'art. 36, il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli da 31 a 35 resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 40
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale, quota fissa e quota variabile, del tributo maggiorata del 40%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART. 41
TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.
3. **Ai sensi dell'art. 10 comma 80 della Legge regionale 29/12/2016 n. 25 a decorrere dal 01/01/2017 per i gettiti d'imposta anno 2017 il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al precedente punto deve essere versato alla Regione Friuli Venezia Giulia,**

a seguito del trasferimento delle funzioni in materia ambientale dalle Provincie alla Regione.

**ART. 42
RISCOSSIONE**

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune, mediante i sistemi di pagamenti previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000 e può essere inviato anche per posta semplice o mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC.
3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, per il solo anno di tassazione 2015 il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 2 rate aventi scadenza al 30 settembre e al 30 novembre del medesimo anno. A decorrere dall'anno 2016 il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in due rate semestrali aventi scadenza al 30 settembre dello stesso anno di tassazione e al 31 marzo dell'anno successivo. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a € 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n. 504 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.
7. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 59 con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora.

TITOLO IV – DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

ART. 43 PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.
2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo art. 50 del presente Regolamento.

ART. 44 SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al precedente articolo 43. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. In caso di pluralità di possessori o detentori si ritengono regolari i versamenti disposti
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.
4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 45 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati come definita dall'art. 5 del presente Regolamento.
3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
4. Per la definizione di area edificabile si richiama l'art. 7 del presente Regolamento.
5. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 2, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 46

PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Le obbligazioni tributarie nascenti al verificarsi del presupposto del tributo decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree soggette al tributo e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è pertanto dovuto per il periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei fabbricati o delle aree imponibili.
2. La cessazione dell'obbligazione nei confronti del detentore si ha dal giorno in cui la stessa è avvenuta, qualora sia tempestivamente dichiarata entro il termine di presentazione della dichiarazione. In mancanza, l'obbligazione termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

ART. 47

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 48

ALIQUOTE DEL TRIBUTO

1. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'art. 50 del presente Regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ART. 49
DETRAZIONI RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Nel rispetto della normativa vigente, il Comune, con la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote Tasi, può riconoscere eventuali detrazioni, riduzioni ed esenzioni.

ART. 50
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
 - a. Servizio di polizia locale;
 - b. Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale;
 - c. Servizio di illuminazione pubblica;
 - d. Servizi di protezione civile;
 - e. Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente;
 - f. Servizi relativi all'urbanistica ed alla gestione del territorio;
 - g. Servizi relativi all'istruzione pubblica (ad esclusione della mensa scolastica e del trasporto scolastico);
 - h. Servizi relativi alla cultura e biblioteca;
 - i. Servizi relativi al settore sportivo e ricreativo;
 - j. Servizi relativi al settore sociale;
 - k. Servizi cimiteriali;
 - l. Servizi relativi allo sviluppo economico;
 - m. Servizi di anagrafe, stato civile, elettorale e statistico;
 - n. Servizi di gestione dei beni patrimoniali e demaniali.
2. Con deliberazione del Consiglio Comunale vengono annualmente determinati quali dei succitati servizi vengono finanziati dalla TASI, il loro costo e la relativa percentuale di copertura.

ART. 51
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il versamento della TASI avviene in autoliquidazione.
2. La TASI è versata direttamente al Comune secondo le modalità di cui al comma 688 dell'art. 1 della L. n. 147/2013.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 52
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore ad € 6,00.

TITOLO V – DISPOSIZIONI COMUNI

ART. 53 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa all'imposta unica comunale entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. Per la presentazione della dichiarazione IMU restano ferme le specifiche norme legislative e quanto disposto dall'art. 54 del presente Regolamento.
3. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
4. Per la presentazione della dichiarazione TARI si applicano le norme dell'art. 55.

ART. 54 DICHIARAZIONE IMU

1. Le dichiarazioni devono essere presentate secondo le modalità e nei casi previsti dalla normativa nazionale vigente.
2. Il contribuente deve sempre presentare al Comune apposita dichiarazione in caso di:
 - compravendita, donazione o successione di area edificabile, trasformazione di terreno agricolo in area edificabile, mutamento del valore imponibile dell'area edificabile;
 - destinazione ad area pertinenziale di terreni edificabili catastalmente separati dal fabbricato principale;
 - fattispecie a cui si ricollegli il diritto ad un'esenzione o agevolazione d'imposta, ivi comprese le pertinenze dell'abitazione principale disciplinate dall'art. 13 c. 2 del D.L. 201/2011.

ART. 55 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, **entro il termine di 30 giorni o comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo dalla data dell'inizio della detenzione o del possesso.**
4. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione **entro il termine di 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione, o comunque entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo della stessa.**
6. Resta salva la possibilità per il contribuente di far pervenire all'ufficio tutte le comunicazioni che comportino una modifica della tariffa al verificarsi dell'evento che la determina. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
7. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica, **allegando documento d'identità;**
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni;
- h. Planimetria locali occupati.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della **qualifica (legale rappresentante o amministratore della società);**
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;

- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
 - g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
 - h. Planimetria locali occupati.
8. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
9. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

9 Bis. In caso di presentazione della dichiarazione oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla cessazione, o in caso di mancata presentazione della denuncia entro i predetti termini, il tributo è dovuto per intero nell'anno in questione, mentre non è dovuto per le annualità successive, nei limiti dei termini di prescrizione dell'imposta, se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

10. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o **entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.**
11. Contestualmente alla presentazione della denuncia di cessazione devono essere riconsegnati i **bidoni, e/o la chiave elettronica, in possesso del contribuente per l'effettuazione della raccolta differenziata; la mancata riconsegna dei bidoni (e/o chiave elettronica) costituisce presunzione della continuazione dell'occupazione dei locali.**
12. **La documentazione tipo da allegare in caso di presentazione tardiva della denuncia di cessazione o per la richiesta di detassazione completa dei locali è la seguente:**
- **Dichiarazione del proprietario dell'immobile o dell'amministratore, allegando copia documento d'identità, attestante la data di rilascio dei locali.**
 - **Copia delle ultime bollette dell'energia elettrica, del gas metano, o acquedotto, riportante la lettura di congruaggio di chiusura.**
 - **Provvedimento di esecuzione di sfratto.**
 - **Comunicazione di cessione del fabbricato.**
 - **Copia del contratto di compravendita.**
 - **Disdetta del contratto di affitto con relativa ricevuta.**
 - **Per i locali affittati a cittadini Americani, di stanza per motivi di lavoro presso la vicina Base USAF e non iscritti come residenti all'anagrafe comunale, copia modello F23 di versamento dei diritti di risoluzione anticipata del contratto di affitto, o dichiarazione di riconsegna dei locali con specifica indicazione dei locali cui si riferisce, avente data certa e firmata o controfirmata dal locatore, allegando copia documento d'identità.**

13. **Non sono ritenute valide al fine della cessazione d'ufficio le denunce anagrafiche del cambio di residenza, né le denunce comunque presentate ad altri uffici comunali, in osservanza di altre disposizioni (quali, ad esempio, pratiche edilizie che attestino la non occupazione di locali soggetti alla tassa, etc.). Tali elementi possono essere considerati, tuttavia, come elementi di prova in caso di presentazione tardiva della denuncia di cessazione.**
14. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARES e/o TIA eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della L. 212/2000.
15. Fermi restando i termini di presentazione della denuncia IUC previsti **dal comma 3**, il Comune può utilizzare i registri anagrafici come presunzione semplice per la decorrenza di inizio occupazione ai fini TARI. Il contribuente può autorizzare l'utilizzo di tali dati con la presentazione del modello per il ritiro dei bidoni necessari per la fruizione del servizio di raccolta differenziata.
16. **La residenza anagrafica costituisce elemento di presunzione della continuazione dell'occupazione dei locali.**

ART. 56 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura tasso di interesse legale secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento **all' art. 42 comma 4**.

ART. 57
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 58
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:
 - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della L. 147/2013.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante le modalità previste dalla normativa vigente.
6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 59 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta unica comunale risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 58, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 60 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 61
RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 58, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.
2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 62
IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 30,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 63
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. **Il Funzionario Responsabile, su richiesta del contribuente, può concedere rateizzazioni dei pagamenti delle somme dovute, maggiorate degli interessi legali calcolati a giorno, alle condizioni e nei seguenti limiti:**
 - a) **inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni;**
 - b) **importi rateizzabili:**
 - fino a Euro 250,00 fino ad un massimo di 3 rate mensili;
 - da Euro 251,00 a Euro 500,00 fino ad un massimo di 5 rate mensili;
 - da Euro 501,00 a Euro 1.000,00 fino ad un massimo di 8 rate mensili;
 - da Euro 1.001,00 a Euro 2.000,00 fino ad un massimo di 12 rate mensili;
 - oltre Euro 2.001,00 massimo 24 rate mensili;
2. **Il mancato pagamento, anche di una sola rata, comporta l'immediata revoca della rateazione e la riscossione immediata dell'intera somma dovuta.**
3. **La richiesta di rateizzazione deve essere presentata a pena di decadenza prima dell'inizio della procedura esecutiva. Sarà cura degli Uffici preposti verificare presso il concessionario il mancato inizio della procedura esecutiva.**
4. **Se l'importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore a Euro 5.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria assicurativa o fidejussione bancaria sottoscritta senza il beneficio d'escussione di cui all'art. 1944 comma 2, del Codice Civile, che copra l'importo totale comprensivo degli interessi ed avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.**
5. **La Giunta Comunale con proprio atto può disporre, per determinate categorie di utenti, e per far fronte a particolari situazioni congiunturali di difficoltà economica, altre modalità e tempistiche di rateizzazione diverse da quelle disciplinate dal comma 1.**

ART. 64
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 65
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa rifiuti (TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 66
ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, a norma dell'art. 1, comma 704, della L. 147/2013 è soppressa l'applicazione della TARES, nonché della maggiorazione statale alla TARES di cui all'art. 14, comma 14, del D.L. 201/2011. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento per la disciplina dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione consiliare n. 22 del 27/04/2012.
4. Il presente Regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente Regolamento sulla TaReS, approvato con deliberazione consiliare n. 36 del 29/07/2014. Rimane comunque ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.

ALLEGATO 1

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze non domestiche per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti.(D.P.R. 158/1999)

CAT.	DESCRIZIONE ATTIVITA'	KC (parte fissa)	KD (p. variabile)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,40	3,28
2	Cinematografi, teatri	0,30	2,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,51	4,20
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,76	6,25
5	Stabilimenti balneari	0,38	3,10
6	Esposizioni, autosaloni	0,34	2,82
7	Alberghi con ristorante	1,20	9,85
8	Alberghi senza ristorante	0,95	7,76
9	Case di cura e riposo	1,00	8,20
10	Ospedali	1,07	8,81
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,78
12	Banche ed istituti di credito	0,55	4,50
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,15
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,11	9,08
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,60	4,92
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,09	8,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,09	8,95
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	6,76
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,09	8,95
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,38	3,13
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,55	4,50
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	45,67
23	Mense, birrerie, hamburgerie	4,85	39,78
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	32,44
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,02	16,55
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,54	12,60
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	1,56	12,82
29	Banchi di mercato genere alimentari	3,50	28,70
30	Discoteche, night club	1,04	8,56

ALLEGATO 2

Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile alle utenze domestiche per i comuni con popolazione superiore ai 5000 abitanti (D.P.R. 158/1999).

Numero componenti nucleo familiare	KA (parta fissa)	KB (parte variabile)
1	0,80	0,60
2	0,94	1,40
3	1,05	1,80
4	1,14	2,20
5	1,23	2,90
6 o più	1,30	3,40

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RIGO CRISTIANA

CODICE FISCALE: RGICST70E66G888J

DATA FIRMA: 05/04/2017 10:14:29

IMPRONTA: 56D78311CBA276A24AF4B97D7F96F0EF4C7480BBEA077F8B0381126170AA212C
4C7480BBEA077F8B0381126170AA212C34A22C8792C7E330B256B1C8BF464240
34A22C8792C7E330B256B1C8BF46424014AF06487195A0E111E5C8DEC090C903
14AF06487195A0E111E5C8DEC090C903350215A5155648E27078657F59DC3A41